

PROCEDURA “WHISTLEBLOWING”
di
FONDAZIONE PER L’ARTE MODERNA E
CONTEMPORANEA - CRT

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Scopo

La presente procedura si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- ✓ regolamentare e formalizzare le modalità di segnalazione di qualsiasi notizia riguardante sospette condotte non conformi a quanto stabilito dal Codice Etico, dal Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea – CRT (d'ora in avanti anche “**FACRT**” o “**Fondazione**”) e dalle relative Procedure;
- ✓ fornire a FACRT la possibilità di dare evidenza oggettiva della conformità di tale attività con le prescrizioni del D.Lgs. 231/2001 e del D.Lgs. 24/2023.

1.2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica all'insieme delle attività di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, precisando, sin da ora, l'ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 24/2023 stabilito all'art. 1.

Le segnalazioni possono concernere, in particolare, i seguenti ambiti inerenti al sistema di controllo:

- a) richieste di chiarimenti sulla correttezza di comportamenti propri o altrui ai fini della piena osservanza del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di FACRT;
- b) comunicazioni di presunte violazioni, di richieste o di induzioni alla violazione di norme di legge o regolamento, di prescrizioni del Codice Etico, di procedure interne, con riferimento alle attività e prestazioni di interesse di FACRT;
- c) comunicazioni e/o segnalazioni aventi ad oggetto l'inosservanza di procedure e prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 di FACRT;
- d) denunce, provenienti da terzi aventi ad oggetto presunti rilievi, irregolarità e fatti censurabili.

2. PREMESSA E DEFINIZIONI

2.1 VALORE DELLE SEGNALAZIONI

FACRT incoraggia tutti coloro che vengano a conoscenza di violazioni di disposizioni normative nazionali¹ o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda (d'ora in avanti anche solo “**violazioni**”²) a segnalarle al fine di:

¹ Per quanto concerne il settore privato le segnalazioni possono avere a oggetto violazioni della disciplina nazionale solo con riferimento ai reati 231 e alle violazioni del Modello Organizzativo 231 (linee Guida Confindustria, ottobre 2023)

² Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. a) del D.Lgs. 24/2023 per “**violazioni**” si intendono: «comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6) (NDR del D.Lgs.24/2023);

- assicurare la corretta attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e di tutte le procedure interne;
- prevenire la commissione di altre violazioni;
- contrastare eventuali violazioni in essere;
- applicare il sistema disciplinare nei confronti di coloro che hanno compiuto violazioni.

Fermo restando la possibilità di segnalare, in primo luogo, al proprio responsabile, eventuali violazioni, talvolta può essere opportuno o necessario segnalare le violazioni attraverso altri canali (come meglio specificati appresso) laddove si ritiene che l'azione del responsabile non sia appropriata, non si riesca a garantire l'anonimato o ci sia un conflitto di interessi.

2.2 PERSONA SEGNALANTE (*WHISTLEBLOWER* E *WHISTLEBLOWING*)

La «**persona segnalante**», ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. g) del D.Lgs. 24/2023, (definito anche con il termine inglese “*Whistleblower*”) «è la persona fisica che effettua la segnalazione o la **divulgazione pubblica**³ di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo».

Il *whistleblowing*, nel suo complesso, può essere definita l'attività di regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere tali segnalazioni.

2.3 PROTEZIONI

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” ha definito le modalità per la gestione dei canali di comunicazione e le misure di protezione del segnalante da **ritorsioni**⁴.

La normativa mira a proteggere le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea capaci di ledere l'interesse pubblico o l'integrità aziendale (di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo) con una

2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5)»

³ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. f) del D.Lgs. 24/2023 per «**divulgazione pubblica**» si intende: «rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone».

⁴ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. m) del D.Lgs. 24/2023 per «**ritorsione**» si intende: «qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto».

protezione estremamente ampia che si estende non solo al soggetto segnalante, ma anche ai cosiddetti **facilitatori**⁵, ossia i soggetti preposti ad assistere il segnalante nel processo di segnalazione e - tra gli altri - i colleghi che operano abitualmente nello stesso contesto lavorativo. Le tutele sono assicurate non solo nel corso del rapporto di lavoro, ma prima del suo inizio, se le violazioni sono conosciute durante il processo di selezione e dopo la sua cessazione.

Qualora uno dei soggetti previsti dal D.Lgs. 24/2023, ed in particolare il segnalante, ritenga di aver subito delle ritorsioni a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata potrà sporgere denuncia presso ANAC alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata.

A tutela degli interessati il D.Lgs. 24/2023, all'art. 22, specifica che non sono valide **rinunce e transazioni** - non sottoscritte in sede protetta (dunque salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile) - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

Come indicato dalle Linee Guida ANAC il segnalante non potrà beneficiare delle protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 se effettua la segnalazione al di fuori dei canali sotto indicati.

2.4 MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI

Ai sensi dell'art. 4 co.3 del D.Lgs. 24/2023 *“Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale ... ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.”* I canali devono permettere di *“[mantenere] interloquzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni”* (art. 5 co.1 lett. b) del D.Lgs. 24/2023).

Nell'individuare i canali interni è necessario trovare un bilanciamento fra la garanzia di riservatezza e l'effettivo utilizzo del canale.

Utilizzare per il canale interno un semplice indirizzo di posta elettronica risulterebbe di facilissimo utilizzo ma il Garante della Privacy lo ha definito *“non adeguato a garantire la riservatezza”*.

Per beneficiare delle protezioni previste dal citato Decreto è necessario che venga esclusivamente utilizzato l'apposito canale informatico interno messo a disposizione da FACRT, come meglio specificato successivamente.

Il canale informatico messo a disposizione permette l'interloquzione sia con segnalanti che vogliono palesare la propria identità, sia con segnalanti anonimi. In quest'ultimo caso è necessario che il segnalante tenga conto, comunque, che potrebbe essere inavvertitamente identificato per una serie di caratteristiche inserite nella segnalazione (genere, descrizione del lavoro, circostanze specifiche, ecc...).

È quindi opportuno che il segnalante eviti di inserire riferimenti alla propria identità o riferimenti a terzi o specifiche circostanze non indispensabili nella segnalazione negli eventuali documenti allegati e nelle interloquzioni successive.

⁵ Ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. h) del D.Lgs. 24/2023 per **«facilitatore»** si intende: *«una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata»*.

L'identità del segnalante potrebbe comunque essere inavvertitamente individuata nello svolgimento delle indagini, dall'analisi dei risultati o degli indicatori per la valutazione delle segnalazioni.

Tutti gli autorizzati al trattamento sono comunque tenuti alla riservatezza di eventuali dati personali individuati, come meglio specificato nel seguito.

Le eventuali segnalazioni anonime effettuate con canali non informatici non potranno garantire l'interlocuzione e non saranno quindi prese in considerazione.

3. CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023

3.1 PERSONE CHE POSSONO SEGNALARE

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023⁶ si applicano alle seguenti persone che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo:

- **dipendenti:** i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015, o dall'articolo 54-bis del D.Lg. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla L.96/2017;
- **collaboratori:** i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della L. 81/2017, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. e all'articolo 2 del D.Lgs. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- **fornitori:** i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Fondazione;
- **professionisti:** i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- **volontari e tirocinanti:** retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Fondazione;
- **amministratori:** gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Fondazione.

3.2 FASI DEL RAPPORTO GIURIDICO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE GARANZIE PREVISTE DAL D.LGS. 24/2023

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del D.Lgs. 23/2024, la tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

⁶ Si veda nel dettaglio l'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 rubricato "*ambito di applicazione soggettivo*".

3.3 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le misure di protezione si applicano al segnalante quando ricorrono le seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere;
- le violazioni sono relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del modello di organizzazione e gestione aziendale;
- la segnalazione è stata effettuata utilizzando le modalità descritte nella presente politica;
- la segnalazione non riguarda contestazioni, rivendicazioni o richieste fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, nonché discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità della Fondazione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite, al segnalante è irrogata una sanzione disciplinare e, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC può applicare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 a 2.500,00.

3.4 ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE AD ALTRI SOGGETTI

Fermo quanto previsto nell'articolo 17, commi 2 e 3 del D.Lgs. 23/2024, le misure di protezione si applicano anche:

- a) ai facilitatori;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

3.5 MISURE PER GARANTIRE LA RISERVATEZZA DEL SEGNALANTE

Le segnalazioni non verranno utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non verranno rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati.

Si ricorda, comunque, che laddove le competenti Autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, la Fondazione è tenuta a fornire tale indicazione.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non verrà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Verrà dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati quando la rivelazione della identità della persona segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

3.6 ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI SEGNALATI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

FACRT ha fornito a tutti gli interessati l'informazione sulla possibilità del trattamento dei loro dati nell'ambito della gestione di una segnalazione e quindi non è tenuta a fornire agli specifici interessati menzionati, direttamente coinvolti da una segnalazione, informative su base individuale.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento europeo relativo ai dati personali (GDPR) non possono essere esercitati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante. In questi casi il Titolare fornirà all'interessato comunicazione motivata a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione.

In tali casi, l'interessato può richiedere l'accertamento che il trattamento risulti conforme alle norme del GDPR tramite il Garante della protezione dei dati personali (ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 196/2003).

Appena dall'informazione non potrà derivare un pregiudizio effettivo e concreto allo svolgimento delle investigazioni o alla riservatezza dell'identità del segnalante il Gestore provvederà a fornire adeguata informativa al Segnalato.

4. CANALI INTERNI PER LE SEGNALAZIONI E GARANZIE PER LA RIESERVATEZZA

Le segnalazioni relative a violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 possono essere effettuate unicamente tramite il canale interno.

Poiché il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di acquisizione gestione delle segnalazioni presenta rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati – in ragione anche della particolare delicatezza delle informazioni potenzialmente trattate, della vulnerabilità degli interessati nel contesto lavorativo, nonché dello specifico regime di riservatezza dell'identità del segnalante previsto dalla normativa – la Fondazione ha, preventivamente, effettuato una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati relativamente al modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni.

4.1 SOGGETTI COINVOLTI E RUOLI

Titolare: FACRT è il Titolare del trattamento dei dati e definisce la Politica e nomina gli Autorizzati (dopo averne curato la formazione) ed i Responsabili.

Segnalante: è colui che effettua la segnalazione.

Gestori: sono i soggetti ai quali viene affidata la gestione del canale di segnalazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. 24/2023.

FACRT ha due gestori.

Il Gestore esterno (d'ora in avanti anche solo "**Piattaforma**") predispone la piattaforma informatica, fornisce assistenza e manutenzione alla stessa e opera in qualità di Responsabile del trattamento per conto del Titolare. FACRT ha attualmente individuato la società EQS Group Logo e la relativa piattaforma software "*Integrity Line*".

Il Gestore interno, che gestisce le singole segnalazioni come meglio specificato appresso, è stato individuato ed è indicato nella Piattaforma.

Il Sostituto del Gestore Interno, che interviene in caso di conflitto di interesse o impedimento/assenza prolungata (oltre 7 gg.) del Gestore Interno.

Il Gestore Interno darà seguito alla segnalazione rilasciando al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, tutelandone la riservatezza, riscontra la segnalazione a seguito di istruttoria, interloquisce con il segnalante laddove richiesto e provvede alla minimizzazione dei dati.

Addetto: è una persona che il Gestore Interno può coinvolgere, senza fornire accesso diretto alla segnalazione, per analizzare problematiche specifiche in funzione del ruolo aziendale ricoperto come avverrebbe per le segnalazioni ordinarie.

4.2 CANALI INTERNI

FACRT ha scelto di utilizzare la piattaforma software "*Integrity Line*" per le segnalazioni in forma scritta con modalità informatiche e in forma orale (tramite casella vocale); attraverso l'applicazione è possibile anche richiedere incontri diretti.

Si tratta di una piattaforma dedicata che, grazie al codice identificativo univoco definito al momento della segnalazione, consente al segnalante di "dialogare" con il destinatario in modo anonimo e spersonalizzato.

La piattaforma adotta misure tecniche e organizzative tali da garantire un'adeguata sicurezza del trattamento dei dati personali, compresa la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali che sono periodicamente riesaminate e aggiornate.

Tutte le operazioni svolte tramite la piattaforma vengono tracciate al fine di consentire la verifica della liceità e correttezza del trattamento e garantire la sicurezza del trattamento.

Nelle “Istruzioni” allegate alla presente procedura sono fornite tutte le informazioni sia per effettuare una segnalazione che per la successiva interlocuzione utilizzando uno dei canali previsti.

Se il Segnalante ha utilizzato gli altri canali, il Gestore Interno provvede a riportare tutte le informazioni all’interno della piattaforma che sarà l’unico strumento utilizzato dagli Autorizzati dalla Fondazione per il trattamento delle segnalazioni.

Gli Autorizzati dalla Fondazione sapranno se il Segnalante:

- ha scelto di rimanere anonimo;
- ha fornito i propri dati identificativi ed ha autorizzato all’utilizzo dell’indirizzo mail.

4.3 INTERLOCUZIONE

Con le credenziali ricevute il segnalante accede alla propria pagina personale e può effettuare una segnalazione seguendo la procedura di seguito indicata:

- indicazione della data della segnalazione;
- selezione del “*nickname*”;
- eventuale opzione anonimato;
- specificazione della tipologia della segnalazione;
- descrizione dell’evento segnalato;
- indicazione dell’autore (o degli autori), del luogo in cui il fatto è accaduto e di eventuali soggetti che ne sono a conoscenza;
- allegazione di documenti o altri *files* rilevanti;
- registrazione della segnalazione.

Adoperando il “*nickname*” fornito dal sistema nella fase di inserimento e la relativa *password* (da modificare al primo accesso), il Segnalatore può:

- nella sezione “Segnalazioni”, verificare le segnalazioni effettuate e controllarne lo stato (nuova, chiusa, respinta o in lavorazione);
- nella sezione dedicata, verificare se il Gestore interno abbia necessità di ulteriori chiarimenti, informazioni o documenti, a vantaggio della completezza dell’istruttoria.

Più nel dettaglio la piattaforma consente, nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato, una comunicazione diretta tra Segnalante e Gestore interno tramite una chat interna riservata e anonima, se si è scelta questa opzione. L’architettura della soluzione garantisce la totale riservatezza della fonte segnalante.

La Piattaforma consente la creazione di *chat* interattive riservate ai componenti le diverse funzioni responsabili dell’istruttoria. Messaggi, dati e documenti dei gestori e del segnalante sono storicizzati come documentazione accessoria alla segnalazione di pertinenza.

4.4 RITIRO DI UNA SEGNALAZIONE

È diritto del Segnalante comunicare, in ogni momento e tramite i Canali interni, la propria volontà di ritirare la segnalazione. In questi casi il Gestore interno interromperà ogni trattamento non derivante da accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

4.5 MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

L'utilizzo dei canali interni messi a disposizione dalla Fondazione permette la massima protezione della riservatezza del Segnalante.

In particolare:

- è a disposizione del Gestore interno una singola utenza assegnata univocamente;
- il segnalante ha un profilo di accesso “user” tale da poter accedere solo alle proprie segnalazioni. L'applicazione consente al segnalante di scegliere se anonimizzare o palesare la propria identità al momento della segnalazione: in caso di segnalazione anonima, non è mai possibile risalire all'identità del segnalante;
- l'interfaccia di gestione amministrativa dell'applicativo prevede accesso tramite *strong authentication*, a due fattori, e con meccanismo di blocco automatico dell'utenza in caso di ripetuti tentativi di autenticazione;
- l'architettura dell'applicazione non consente l'integrazione con applicazioni esterne;
- i dati conservati nel Database sono crittografati.

4.6 INTEGRITÀ DELLA SEGNALAZIONE E DEI DOCUMENTI ASSOCIATI E MINIMIZZAZIONE

Sarà compito del Gestore minimizzare i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento della segnalazione (sia qualora presenti nella comunicazione che negli eventuali allegati). Particolare attenzione dovrà porre nell'evitare che le informazioni inserite dal Segnalante possano permetterne l'identificazione da parte dell'Addetto.

Il Gestore sarà l'unico ad accedere alle comunicazioni effettuate dal Segnalante e provvederà, se del caso, a minimizzarle intervenendo, ove necessario, anche su eventuali allegati.

Una copia integrale delle comunicazioni, compresi gli allegati (che potrebbero essere anche eventuali file audio o video), rimarrà nel sistema per al massimo cinque anni, in una area alla quale avrà accesso solo il Gestore.

4.7 INFORMAZIONI SUI CANALI DI COMUNICAZIONE

Nel sito web di FACRT è data evidenza dell'esistenza della *policy* e dei canali di comunicazione predisposti, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

FACRT, in qualità di titolare del trattamento, come sopra specificato, fornisce al segnalante l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

4.8 SEGNALAZIONI RICEVUTE AL DI FUORI DEI CANALI DI COMUNICAZIONE

Chiunque riceva una segnalazione al di fuori dei canali messi a disposizione dalla Fondazione deve trasmetterla, entro sette giorni dal suo ricevimento, attraverso i canali, dando contestualmente notizia di trasmissione alla persona segnalante.

5. ITER PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E LA MINIMIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI

L'iter di gestione delle segnalazioni prevede le seguenti fasi:

- I. Analisi di procedibilità (v. 5.1)
- II. Analisi di ammissibilità (v. 5.2)
- III. Istruttoria (v. 5.3)
- IV. Chiusura dell'istruttoria e comunicazione al segnalante (v. 5.4)

5.1 ANALISI DI PROCEDIBILITÀ

Il Gestore interno può ricevere, attraverso il canale interno summenzionato, varie tipologie di segnalazioni e, più nel dettaglio, può trovarsi a dover procedere nei termini che seguono:

a) la Segnalazione rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023⁷. In tale circostanza il Gestore interno procede con analisi di ammissibilità (v. infra 5.2);

b) La Segnalazione non rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 24/2023. In tale situazione la segnalazione viene inviata ad una funzione interna per competenza che la gestirà come una segnalazione ordinaria.

Resta inteso che solo le segnalazioni che rientrano nel campo applicativo della normativa di cui al D.Lgs. 24/2023 ricevono le garanzie ivi rappresentate, sia in termini di tempistiche, protezione dei dati del segnalante e quanto specificato nel testo di questa procedura fermo restando che tutte le tipologie di segnalazioni vengono trattate nel rispetto della *privacy* del segnalante.

5.2 ANALISI DI AMMISSIBILITÀ

Ogni persona può inviare comunicazioni ordinarie alla Fondazione tramite gli indirizzi ufficiali.

Qualora il segnalante decida di effettuare una segnalazione per la quale desidera siano garantite le protezioni previste dal D.Lgs. 24/2023 dovrà necessariamente utilizzare gli appositi canali messi a disposizione da parte della Fondazione.

I canali dedicati alle segnalazioni possono essere utilizzati unicamente da chi è venuto a conoscenza di violazioni previste dal D.Lgs. 24/2023 in un contesto lavorativo.

La segnalazione, avendo la Fondazione scelto di adottare gli stessi criteri utilizzati da ANAC in proposito, non sarà ammissibile per:

⁷ Come precisato al punto 2.1 della presente procedura

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate nel D.Lgs. 24/2023;
- l'assenza dei presupposti per l'effettuazione della segnalazione;
- manifesta incompetenza della Fondazione sulle questioni segnalate;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione di illeciti indicati dal D.Lgs. 24/23;
- sussistenza di violazioni di lieve entità.

La valutazione di ammissibilità, effettuata dal Gestore interno, sarà registrata sulla piattaforma *"Integrity Line"*.

Il Gestore interno comunica al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione della stessa.

Anche in caso di non ammissibilità verrà inviata una comunicazione al Segnalante, e, in ogni caso la segnalazione non verrà ulteriormente gestita e verrà utilizzata unicamente a fini statistici.

Se la comunicazione è ammissibile verrà trattata come segnalazione ai sensi del D.Lgs. 24/2023 fornendo un riscontro al Segnalante entro 3 mesi dalla ricezione, come precisato sopra.

Per le segnalazioni ritenute ammissibili il Gestore interno, attraverso la piattaforma, provvede ad istruirla in piena autonomia, catalogandola ed effettuando tutti gli accertamenti/approfondimenti ritenuti necessari.

Nel caso in cui sussista conflitto di interesse con il Gestore Interno quest'ultimo si asterrà e la Segnalazione verrà trattata solo ed esclusivamente da chi non è in posizione conflittuale. La piattaforma consente al Segnalante di indicare l'eventuale sussistenza di un conflitto di interesse con il Gestore Interno. In tal caso la segnalazione verrà automaticamente trasmessa al soggetto designato come "Sostituto", il cui nominativo è indicato in piattaforma.

5.3 SEGNALAZIONI ANONIME

Il Gestore interno può decidere di prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime (trasmesse utilizzando il canale informatico), ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano cioè in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il Gestore interno non riterrà meritevoli di attenzione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, soprattutto se fornite da un segnalante anonimo, poiché è necessario sia tenere conto anche dell'interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione, sia evitare che l'ente svolga attività ispettive interne che rischino di essere poco utili e comunque dispendiose.

5.4 ISTRUTTORIA

Il Gestore interno provvederà a:

- a) avviare attività di analisi specifiche in collaborazione con le funzioni della Fondazione interessate dalla segnalazione;
- b) concludere l'istruttoria se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione;
- c) avvalersi, se necessario, di addetti, esperti o periti esterni, selezionati ed incaricati nel rispetto della normativa vigente;
- d) concordare con le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Fondazione;
- e) richiedere l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- f) sottoporre alla valutazione del Consiglio di Amministrazione gli esiti degli approfondimenti della segnalazione, qualora si riferisca a dipendenti e risulti fondata, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti verso i dipendenti segnalati;
- g) coinvolgere l'Organismo di Vigilanza nel caso di segnalazione avente un rilievo 231.

Si precisa che al Gestore interno non compete alcuna valutazione in ordine alle responsabilità individuali e agli eventuali successivi provvedimenti o procedimenti conseguenti.

5.5 CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONI AL SEGNALANTE

Trascorsi 3 mesi dall'apertura della segnalazione, qualora questa non sia già stata chiusa, il Gestore interno fornirà le informazioni utili per il riscontro della segnalazione al segnalante indicandone lo stato di lavorazione (archiviazione, analisi, inoltro all'autorità giudiziaria, ecc.).

Il Gestore interno provvederà, comunque, a gestire la segnalazione fino alla chiusura della stessa e, trascorso il tempo definito dalla Fondazione per la conservazione (comunque inferiore a 5 anni), ad anonimizzarla.

Il Gestore comunica i risultati degli approfondimenti e delle verifiche relative alla segnalazione al Consiglio di Amministrazione.

6. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA E FORMAZIONE

La Procedura sarà comunicata, illustrata e diffusa, in ogni sua parte, a tutti i gli interessati, al personale (dipendenti e collaboratori), nonché a tutti quei soggetti terzi che collaborano o operano di fatto con la Fondazione, interessati al rispetto delle prescrizioni in essa contenute.

La Procedura sarà diffusa e implementata all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso la pubblicazione sul sito aziendale.

La formazione al personale avviene tramite modalità informatiche o corsi pianificati.

7. BUDGET

La Fondazione garantisce al Gestore un budget (da destinarsi annualmente) per lo svolgimento di attività di approfondimento tecnico (laddove necessario) della segnalazione.

8. DISPOSIZIONE DI CHIUSURA

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia, facendoli propri, ai contenuti di cui al D. Lgs. 23/24, alle linee guida ANAC, alle linee guida Confindustria e ai Pareri del Garante della Privacy.